

27.01.2026

"La liberazione degli obbligati solidali per effetto dell'omologa degli accordi di ristrutturazione e i limiti alla prelazione del conduttore nelle vendite concorsuali"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi della liberazione degli obbligati solidali per effetto dell'omologa degli accordi di ristrutturazione e dei limiti alla prelazione del conduttore nelle vendite concorsuali.

Norme & Tributi

Diritto dell'economia



NT+ FISCIO
SPECIALE / Correttivo Ipef Ires:
dagli errori contabili ai controlli
Tutte le modifiche introdotte dal
decreto correttivo Ipef Ires (Dlgs

192/2025) a cominciare dalle
modifiche sugli errori contabili
e sui controlli.
Lo speciale su:
ntplusfisco.ile24ore.com

Ristrutturazioni, l'omologa forzosa libera i coobbligati solidali

Crisi d'impresa

L'Appello di Brescia applica l'articolo 1239 del Codice civile: remissione del debito

L'ente pubblico che dissente va comunque considerato creditore assenziente

di
Filippo D'Aquino
Gianluca Minini

Tutela incerta è la sorte di fidejussori e coobbligati solidali di una società sottoposta ad accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, nel caso in cui il creditore pubblico sia assoggettato a omologa forzata ai sensi dell'articolo 6 del Codice della crisi.

La giurisprudenza di merito si domanda se la soluzione di imporre forzatamente ai creditori pubblici una percentuale di pagamento minor rispetto alla loro pretesa possa o meno comportare un effetto esdebitatorio anche nei confronti dei garanti e dei fidejussori che, non dovendo rispondere con il proprio patrimonio per la differenza, sarebbero - per effetto del meccanismo del cum alien fiscalis - definitivamente liberati nonostante la volontà contraria del creditore.

Sul punto merita di essere segnalata una decisione della Corte d'Appello di Brescia (sentenza 11 giugno 2025), caso nel quale la questione degli effetti dell'omologa forzata sui coobbligati era fondamentale, sia perché l'istanza della debitrice - società attiva nel settore del facchinaggio e movimentazione merci - era condizionata all'estensione ope legis a questi ultimi dell'effetto esdebitatorio, sia perché gli impegni assunti mediante fidejussione e finanzia esterna dipendevano, anch'essi, da tale presupposto. E infatti, il credito dell'ente previdenziale oggetto del cum alien fiscalis era assistito, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge 119/2017 (Dlgs 275/2013), dalla garanzia costituita dalla coobbligazione in solido dei committenti relativamente alla sola sorte capitale dei contributi, con la conseguenza che, in caso di mancato effetto liberatorio, l'ente previdenziale avrebbe avuto la possibilità di rivalersi sui committenti della società - coobbligati in solido - i quali, a loro volta, avrebbero, con ogni probabilità, richiesto compensazione in corso, rendendo di fatto il risanamento irrealizzabile.

I giudici bresciani hanno preso le mosse dalla lettera dell'articolo 59 del Codice della crisi, secondo cui - nei confronti dei creditori che hanno concluso gli accordi - trova applicazione l'articolo 1239 del Codice civile, in forza del quale la remissione del debito ottenuta dal debitore principale libera anche i fidejussori e i garanti. Secondo la corte bresciana, anzitutto, tale beneficio - coerentemente con la natura della solidarietà passiva e soprattutto con la funzione economica dell'Adr, che mira a rideterminare non il semplice rapporto con il debitore principale, ma il debito complessivamente considerato - deve estendersi ai coobbligati solidali.

Il nodo interpretativo più ostico affrontato dal provvedimento in commento riguarda, però, la previsione dell'articolo 59, comma 2, del Codice della crisi, secondo cui, se l'efficacia degli accordi è estesa ai creditori non aderenti, essi sono comunque impegnati i loro diritti contro i coobbligati, i fidejussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. In questa prospettiva, occorre pertanto chiarire se tra i creditori «non aderenti» debbano o meno ricomprendersi anche l'amministrazione finanziaria o l'ente previdenziale dissenzienti i cui crediti siano forzatamente traslati nell'area dell'adempimento al fine di consentire il raggiungimento della soglia minima richiesta per l'omologa dell'Adr dall'articolo 57 del Codice.

Secondo i giudici dell'appello, l'ente pubblico - che, pur avendo espresso il proprio dissenso, subisce l'omologa per effetto del non adempimento - deve essere considerato a tutti gli effetti come un creditore assenziente. Secondo la ricostruzione della Corte d'appello, infatti, la fidejussione dell'adesione forzata non può ritenersi costituita al solo piano del raggiungimento delle percentuali richieste per l'omologazione degli Adr, spiegando invece i suoi effetti anche sul piano sostanziale. Ne deriva che il creditore pubblico - considerato assenziente per effetto dell'omologa forzata - si vedrà privato dei propri diritti verso i coobbligati solidali, i fidejussori del debitore e gli obbligati di regresso, i quali, al contrario, saranno integralmente liberati, una volta esclusi, eserciteranno inevitabilmente l'azione di regresso contro il debitore ristrutturato, vanificando l'effetto esdebitatorio dell'accordo e provocando, per via indiretta, l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti.

In questa prospettiva, la descritta interpretazione dell'articolo 59, comma 2, del Codice della crisi, appare, secondo i giudici, l'unica coerente con il sistema. Così, per le considerazioni che precedono, la Corte d'appello di Brescia - riformando la decisione di primo grado (Tribunale di Bergamo, sentenza n. 354/2024) - ha omologato l'Adr, con conseguente liberazione, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del Codice, dei coobbligati solidali rispetto alle pretese creditorie dell'Ipef.



LA CAMPAGNA SOCIAL

Lo spot dei commercialisti:
«Raccontiamo ciò che siamo»

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha deciso di parlare al pubblico attraverso uno spot per spiegare cosa fa davvero il commercialista. Un messaggio per sfatare il falso mito che vede il mestiere del commercialista cupo e grigio, fatto solo di numeri e grafici. Il protagonista è un bambino delle elementari che risponde a

una domanda che spesso le maestre fanno agli alunni: «Cosa vuoi fare da grande?». «Questa campagna pubblicitaria», spiega il presidente della categoria Elbano De Nuccio, «è il racconto di ciò che siamo diventati e del ruolo sociale ed economico che svolgiamo ogni giorno con competenza e responsabilità».

Vendita forzata: prelazione compatibile ma con limiti forti

Gare

Il Tribunale di Brindisi offre una lettura più moderata rispetto alle Sezioni Unite

Il contrasto interpretativo in merito alla compatibilità delle principali figure di prelazione con le procedure concorsuali continua a indurre la giurisprudenza a verificare la tenuta rispetto al tema delle vendite coattive. La questione rileva, in particolare, per la prelazione legale riconosciuta dall'articolo 38 legge n. 392/78 al conduttore di immobili urbani a destinazione commerciale.

La prelazione attribuisce al suo titolare il diritto di essere preferito ad altri nella conclusione di un affare, obbligando il prelazionante ad astenersi dalla stipula con soggetti diversi, salvo avere preventivamente interpellato il beneficiario entro il termine pattuito. La prelazione si estende, pertanto, nel procedimento a evidenza pubblica volto alla ricerca dell'acquirente imposto dalla natura purgativa della vendita forzata e dal conseguente principio di competitività.

A questo proposito, merita di essere segnalato un recente arresto del Tribunale di Brindisi (decreto 23 dicembre 2025), che - dopo aver ripercorso le posizioni emerse a seguito della prima apertura con cui le Sezioni Unite, con la decisione n. 14083/2004, re-

sa in tema di concordato liquidatorio con cessio honorum, avevano ritenuto compatibile la prelazione con le vendite forzate - ne ha proposto una lettura più moderata. All'indomani del citato orientamento di legittimità, la dottrina e parte della giurisprudenza avevano manifestato preoccupazione circa i possibili effetti distorsivi che la prelazione avrebbe generato nel campo delle procedure competitive. Ciò in quanto, anzitutto, essa avrebbe attribuito un vero e proprio privilegio al conduttore, permettendogli di attendere l'esito della gara senza parteciparvi, e così disincentivando i potenziali interessati - concorsi di poter essere superati dal prelazio-

nario - dalla competizione. Inoltre, nel formulare le rispettive offerte, i concorrenti non avrebbero potuto conoscere fino a che punto il titolare, nell'esercitare il diritto, sarebbe stato disposto ad incrementare l'offerta. Infine, avevano evidenziato come - per quanto le vendite attuative del piano concorsuale non possano, attesa la volontarietà dell'alienazione, essere qualificate come *stricto sensu* forzate - esse avrebbero comunque prodotto un risultato analogo.

Nel solco degli orientamenti citati ha trovato spazio la decisione del giudice pugliese - rafforzata, peraltro, da un successivo arresto della Cassazione (sentenza n. 8984/2024) - secondo cui non c'è incompatibilità ontologica tra diritto di prelazione e vendita coatta, ma l'operatività della prima deve essere rigorosamente delimitata. Ad avviso del collegio, la prelazione legale riconosciuta al conduttore può sopravvivere solo quando il curatore subentrato in un contratto di locazione stipulato dal debitore in bonis; se il contratto è concluso dagli organi della procedura, invece, l'interesse pubblico al miglior risultato prevale su quello individuale del conduttore.

Così, pur riconoscendo la natura «intrusiva» della prelazione nelle dinamiche concorsuali, il collegio ne ha incoraggiato un impiego in chiave funzionale alla gara, sottolineando che il beneficiario può esercitarla solo in caso di partecipazione alla competizione e solo in occasione del primo esperimento di vendita.

Il giudice ha inoltre valorizzato la centralità della trasparenza delle regole di vendita non quale mero adempimento formale, ma quale presidio essenziale di legalità della gara: sicché l'annullamento d'ufficio del bando che indice la vendita rimane sempre il rimedio esperibile in presenza di eventuali vizi di legittimità dell'atto. Nella specie, la mancata indicazione della prelazione nel bando, più che l'incompatibilità del diritto stesso con la procedura concorsuale, compromette la piena formazione della volontà partecipativa dei concorrenti, costituendo, secondo il giudice, un vizio tanto grave da travolgere l'intero procedimento.

RISPOSTA A CONSULENZA GIURIDICA

Esente anche senza lavoro la contribuzione alla cassa sanitaria

Contribuzione alla cassa sanitaria esente anche in assenza di rapporto di lavoro. È quanto emerge dalla risposta a consulenza giuridica 2/2026 delle Entrate.

Oggetto del quesito è un sistema di assistenza sanitaria integrativa previsto da un Cnr sottoscritto nel 2024 e destinato alla generalità dei lavoratori e finanziato da un contributo interamente a carico dell'azienda pari a 198 euro annui per ciascun lavoratore. Forse anche al fine di tenere monitorato l'assenteismo dei lavoratori e del turnover, è previsto un meccanismo di accesso alla copertura sanitaria tramite il quale il datore di lavoro verserà la quota annuale di contribuzione al raggiungimento di una quota minima di giorni di lavoro effettuati dal dipendente. Al raggiungimento di tale quota - soglietta del rapporto di lavoro, avviene l'iscrizione al Fondo sanitario, iscritto all'anagrafe del ministero della Salute, per la stipula della polizza annuale a copertura delle prestazioni da erogare nell'anno successivo. La particolarità sta nel fatto che

l'attivazione della relativa copertura assicurativa annuale avverrebbe a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, indipendentemente dalla sussistenza, in tale momento, del rapporto di lavoro tra le parti. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, nel limite annuo di 3.615,20 euro, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse con esclusivo fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi, o di regolamento aziendali, iscritti all'anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituiti presso il ministero della Salute, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

Cristian Valsiglio

avvocato fiscalista



La versione integrale dell'articolo su **ntplusfisco.ile24ore.com**

Il Sole
24 ORE

27 GENNAIO 2026
Lunedì 11.100 lire
Tiratura in circolazione
del Sole 24 Ore



“La spoliazione materiale delle proprietà degli ebrei non fu solo un crimine economico, ma un deliberato tentativo di cancellarne la dignità esistenziale e la memoria”.



LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLE LEGGI RAZZIALI

Storie di famiglie, imprenditori e dirigenti ebrei che furono vittime delle leggi razziali in Italia. Una preziosa ricostruzione storica della zelante persecuzione economica che travolse vite e patrimoni: esistenze restituite finalmente alla memoria e alla coscienza collettiva del nostro Paese.

IN EDICOLA DA SABATO 24 GENNAIO CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90* E IN LIBRERIA.
*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 24/02/2026. In libreria a € 16,90.



Seleziona la tua copia su **ntplusfisco.ile24ore.com** e potrai ricevere gratuitamente il tuo pagamento anticipato in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Numero Verde 800 303060 o vai su **ntplusfisco.ile24ore.com**

Shopping **3D**
In vendita su **ntplusfisco.ile24ore.com** e presso i rivenditori autorizzati.

Per trovare l'edizionale più vicina a te vai su **ntplusfisco.ile24ore.com**